



Finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU



Repertorio n. 39287

## COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

-----

**Contratto per l'affidamento dei lavori di “restauro e risanamento conservativo con efficientamento energetico del Teatro della Fortuna di Fano”. PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU- PNRR - M1C3 – TURISMO E CULTURA 4.0 – 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – CUP E37H21010420004 -CIG n. 9506844FD6 – Numero Gara 8812429.**

### *Repubblica Italiana*

L'anno duemilaventitre (2023) questo giorno tre (3) del mese di maggio, avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i seguenti signori che mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016:

- ing. Federico Fabbri, [REDACTED]  
[REDACTED] che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 13 del 30 luglio 2021 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- sig. Gianluca De Masi, [REDACTED]

████████████████████ il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Legale rappresentante e Amministratore della ditta **DE MASI S.R.L.** con sede legale in Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 7 - Torre 3 - 80143 Napoli (NA), come risulta dalla visura telematica del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, agli atti. Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Generale del Comune di Fano sono personalmente certo, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 412 del 14/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *“Restauro e risanamento conservativo con efficientamento energetico del Teatro della Fortuna di Fano -Progetto finanziato dall’Unione Europea-Next Generation EU- PNRR - M1C3 – Turismo e cultura 4.0 – 1.3: migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei - ”* CUP E37H21010420004 - CIG 9506844FD6, per l’importo progettuale complessivo di € 774.569,75 come da Quadro Tecnico Economico allegato al Progetto di gara;
- il costo complessivo dell’intervento in oggetto di euro 774.569,75 è finanziato come da determina a contrarre del Dirigente dei LL.PP. del Comune di Fano n. 2587 del 16 novembre 2022;
- al presente contratto si applica la disciplina del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC) di cui al decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni;

- il progetto esecutivo è stato validato ai termini dell'art. 26, comma 6, lett. d) e comma 8) del Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i., dal Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Arch. Paola Panaroni, con verbale datato 13/10/2022;

- il progetto esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11/10/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), nonché nel rispetto del principio DNSH;

- L'intervento risulta inserito nell'elenco annuale del Programma dei lavori pubblici triennio 2022-2024, annualità 2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 243 del 23.12.2021 come da ultimo aggiornato con delibera n. 195 del 15/11/2022, con i seguenti codici: CUP E37H21010420004 – CUI L00127440410202200007;

- il Direttore dei Lavori è il Per. Ind. Donatello Rossini (C.F. RSSDTL74A12D488D) di Politecnos Soc. Coop., con sede in Fano (PU);

- con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, n. 2587 del 16/11/2022, si è stabilito quanto segue:

- di assegnare alla CUC l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei presenti lavori, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la

sicurezza, e dei lavori in economia, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno n. 10 (dieci), salva la verifica della congruità di cui all'art. 97, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- l'importo a base dell'appalto è di € 572.637,83 (IVA esclusa), di cui € 544.473,49 per lavori a misura soggetti a ribasso, (di cui € 99.541,05 per costo della manodopera), oltre a € 18.164,34 per oneri della sicurezza e lavori in economia € 10.000,00 non soggetti a ribasso;

- la procedura di gara è così codificata: CIG n. 9506844FD6 – Numero Gara 8812429;

- con determinazione del Responsabile P.O. della CUC n. 2714 del 25/11/2022, è stato approvato il bando e il disciplinare di gara e relativa modulistica per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto in conformità alla determinazione a contrattare del Dirigente dei Lavori Pubblici n. 2587 del 16/11/2022;

- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, sulla G.U.R.I. n. 139 del 28 novembre 2022, sulla piattaforma telematica Tuttogare, su Amministrazione trasparente ed all'Albo Pretorio on-line – Bandi di gara e contratti, dal 28 novembre alle ore 12,00 del giorno 13 dicembre 2022, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (id. 28914) e, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale (Il Messaggero ed. naz., Il Corriere Adriatico reg. del 29 novembre 2022);

- a seguito di gara telematica esperita mediante procedura aperta, in data 15 dicembre 2022, la migliore offerta è risultata quella della ditta **DE MASI S.R.L.** con sede legale in Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 7 - Torre 3 - 80143 Napoli (NA), C.F./P.I. n. 00792700627, con un ribasso offerto del 20,400%, come risulta dal relativo verbale;
- ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema FVOE predisposto dall'ANAC e d'ufficio, depositata agli atti e ancora in corso di validità;
- è stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (matricola INPS di Benevento n. 1101762109 Impianti – n. 1102057381 Edile, INAIL di Napoli n. 3616034, Cassa Edile Benevento n. 2156);
- la ditta è in possesso di attestazione SOA per la categoria OS28 classifica III bis e per la categoria OS30 classifica III bis adeguata all'esecuzione dei lavori oggetto di appalto;
- l'Appaltatore ha in corso di aggiornamento l'iscrizione alle white-list della Prefettura di Napoli e pertanto nelle more del rinnovo dell'iscrizione la stessa mantiene la propria efficacia, giusta circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013;
- con determinazione di aggiudicazione definitiva non efficace n. 3122 del 20 dicembre 2022, successivamente dichiarata efficace con determina n. 228 del 31/01/2023, del Dirigente della CUC, si disponeva l'affidamento del presente appalto all'impresa **DE MASI S.R.L.**, per l'importo di euro 461.565,24 di cui euro 433.400,90 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 20,400%

sull'importo a base di gara di euro 544.473,49) ed € 18.164,34 per oneri della sicurezza ed € 10.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- con determinazione n. 3233 del 29 dicembre 2022, del Dirigente dei Lavori Pubblici si è proceduto alla presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva non efficace di cui sopra e con la stessa si è proceduto alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico;

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Tuttogare, in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line dal 21/12/2022, sulla G.U.R.I. n. 17 del 10/02/2023 e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (id. 31187) e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e uno locale (Il Il Messaggero ed. naz., e Il Corriere Adriatico reg. del 11/02/2023);

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data 21 dicembre 2022 alle altre ditte concorrenti;

- il "termine dilatorio" di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è scaduto;

- l'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria;

- l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi", in conformità all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente 6 giugno 2012 (pubblicato in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- il Responsabile Unico del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 28/12/2022, rubricato al protocollo n.124802 con cui si attestano le condizioni di accessibilità delle aree interessate dai lavori, l'assenza di impedimenti, la realizzabilità dei lavori appaltati, per cui sussistono le condizioni di immediata esecuzione dei lavori del presente contratto.

- ai fini del presente contratto, il sig. Gianluca De Masi, nella sua qualità di Legale rappresentante e Amministratore della ditta appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

#### **Art. 1 – Oggetto del contratto**

Il dott. ing. Federico Fabbri, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida in appalto, alla ditta **DE MASI S.R.L.** con sede legale in Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 7 - Torre 3 - 80143 Napoli (NA), d'ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, senza riserva alcuna, i "lavori di "restauro e risanamento conservativo con efficientamento energetico del Teatro della Fortuna di Fano" in conformità al progetto indicato in premessa, nonché all'offerta tecnica ed economica presentata.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'Appaltatore, i subappaltatori, i sub-contrattisti, gli esecutori, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, sono tenuti al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici di cui al D.L. n. 77/2021 relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

#### **Art. 2 – Ammontare dell'appalto**

L'importo totale contrattuale ammonta ad € **461.565,24** (euro quattrocentosessantunomilacinquecentosessantacinque virgola ventiquattro centesimi) di cui € 433.400,90 per lavori a misura, al netto del ribasso del 20,400% ed € 18.164,34 per oneri della sicurezza ed € 10.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso, oltre IVA.

L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e di cui ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Il contratto è stipulato interamente "a Misura" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del D.Lgs n.50/2016 e dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010 così come applicabile, per cui si procederà all'applicazione, alle quantità



effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui al successivo comma del presente articolo e dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso di cui all'ultimo comma del presente articolo.

E' parte integrante del contratto e si intende come «elenco dei prezzi unitari contrattuali», l'elenco dei prezzi unitari di progetto a cui si applica il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario/appaltatore in sede di gara. Il ribasso di gara si intende offerto e applicato a ciascuno dei prezzi unitari in elenco di progetto al netto degli oneri sicurezza inclusi (CSI). I prezzi così ribassati ed a cui vanno aggiunti i relativi oneri della sicurezza inclusi (CSI) e non soggetti a ribasso, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

E' altresì parte integrante del contratto, l'elenco dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso così come individuato in sede di progetto dal Committente.

### **Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall'appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente atto e dai seguenti documenti:

- 1) Capitolato generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per la parte ancora vigente;
- 2) Capitolato speciale d'Appalto;
- 3) Elenco prezzi unitari;
- 4) Relazione generale e specialistica;

- 5) Calcolo esecutivo degli impianti;
- 6) Attestato di qualificazione energetica di pre e post intervento;
- 7) Piano di manutenzione dell'opera;
- 8) Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008;
- 9) Fascicolo con le caratteristiche dell'opera;
- 10) Layout di cantiere;
- 11) computo metrico estimativo costi della sicurezza inclusi;
- 12) computo metrico estimativo costi della sicurezza aggiuntivi;
- 13) quadro di incidenza della manodopera;
- 14) computo metrico estimativo;
- 15) quadro economico;
- 16) cronoprogramma;
- 17) elenco prezzi unitari;
- 18) analisi prezzi;
- 19) Relazione adattamento clima;
- 20) Piano di gestione dei rifiuti;
- 21) TavE1\_TavE2\_TavE3\_TavE4\_TavE5\_TavE6\_TavE7\_TavTF1\_TavTF2\_TavTF3\_TavTF4\_TavTF5\_TavTF6\_TavTF7\_TavTF8;
- 22) Delibera di Giunta Comunale n. 412 del 14 ottobre 2022 di approvazione del progetto esecutivo;
- 23) Determinazione a contrattare n. 2587 del 16/11/ 2022 del Dirigente Settore Lavori Pubblici;
- 24) Determinazione n. 2714 del 25 novembre 2022 della Responsabile della CUC, di avvio della procedura e approvazione del bando e disciplinare di

gara;

**25)** Verbale di gara;

**26)** Determinazione n. 3122 del 20 dicembre 2022 del Dirigente della CUC, di aggiudicazione definitiva non efficace;

**27)** Determinazione n. 3233 del 29 dicembre 2022 di del Dirigente Settore Lavori Pubblici, di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione definitiva di cui sopra;

**28)** Determinazione n. 228 del 31/01/2023 del Dirigente della CUC, di attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

**29)** dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Le indicazioni di cui alle voci dell'elenco prezzi, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d'arte.

Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

a. il capitolato speciale d'appalto;

b. l'elenco prezzi;

c. il computo metrico estimativo;

che vengono sottoscritti dalle parti in segno di accettazione e conservati agli atti della stazione appaltante.

Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e conservati agli atti della stazione appaltante.

**Art. 6 - Termini di esecuzione – penali – penali per inadempimenti relativi a PNRR**

I lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, in data 28/12/2022 come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e come da Art.8, comma 1 – lettera a), della Legge n.120/2020 e s.m.i., e ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'Art.80 del medesimo D.Lgs n.50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara.

L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 216 giorni (diconsi duecentosedici) naturali e consecutivi (di cui 132 giorni lavorativi, comprensivi di sabati, domeniche e festività, e 84 giorni di interruzioni dei lavori al fine di consentire lo svolgimento delle attività teatrali, il tutto così come indicato nel cronoprogramma) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale qualora si provveda con le consegne parziali dei lavori come previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere

proroghe, a norma dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, compatibilmente con il termine di ultimazione dei lavori oggetto di finanziamento.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari ad **UNO per mille** dell'importo contrattuale, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

La penale, con l'applicazione della predetta aliquota e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto dei termini imposti dal Direttore Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto (art. 50 c.4 del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021), pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

In merito alla disciplina del PNRR – PNC il mancato rispetto degli impegni previsti nei documenti di gara e di cui all'Art. 47, commi 3, 3-bis, 4 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021 e s.m.i., comporta per l'Appaltatore inadempiente, l'applicazione di penali in conformità dell'Art.47, comma 6, del medesimo D.L. 77/2021 convertito con L. n.108/2021. Le Penali in questione, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo di aggiudicazione/del contratto o alle prestazioni del contratto, sono quantificate dalla Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, e sono quantificate ed applicate con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 7 - Premio di accelerazione previsto da PNRR**

In merito alla disciplina del PNRR – PNC, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, ai sensi dell’Art.50, comma 4, del DL 71/2021 e s.m.i., è riconosciuto all’Appaltatore, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/ Certificato di Regolare Esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo pari allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale al netto dell’IVA di Legge. Il premio di accelerazione trova copertura economica mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce Imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili e sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

**Art. 8 - Sospensione dei lavori – Proroghe**

Si rinvia agli artt. 14, 15 e 16 del capitolato speciale di appalto.

**Art. 9 - Oneri a carico dell'appaltatore**

Si rinvia all’art. 56 del capitolato speciale di appalto.

**Art. 10 - Disposizioni specifiche in materia di sicurezza**

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza”.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è stato individuato nella figura del Geom. Perugini Andrea che ha redatto il PSC e relativi allegati che sono ricompresi negli elaborati di progetto. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato individuato nella figura del Per. Ind. Rossini Donatello.

L’Appaltatore è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed è tenuto a consegnare all’Amministrazione appaltante entro 30 gg. dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in

pendenza del contratto, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 nonché L.R. n 33 del 18/11/2008 e' riportata nell'apposito elaborato.

#### **Art. 11 - Contabilità dei lavori e pagamenti**

Qualora prevista dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta a favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore e secondo quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a **130.000,00 euro** secondo quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

In deroga al limite della somma della rata di acconto sopra prevista, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma comunque non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo.

I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto così determinate, saranno emessi nei termini previsti dall'art. 113 bis del DLgs 50/2016 previa richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi così come previsto dall'art. 28 bis della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995.

Il RUP, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 113-bis del codice dei contratti e dell'Art.14, comma 1 – lettera d) del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018, emette, contestualmente all'adozione di ogni Stato di avanzamento Lavori, e comunque entro sette giorni dall'adozione degli stessi S.A.L., il conseguente certificato di pagamento ai fini della relativa fatturazione elettronica da parte dell'Appaltatore.

Per adozione dello Stato di Avanzamento Lavori si intende la data di emissione del medesimo S.A.L. da parte del Direttore dei Lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e del Capitolato Speciale d'Appalto. Trattandosi di contratto con corrispettivo a misura, la contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.

Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia e non previste in contratto, si procede secondo le relative speciali disposizioni di Legge.



I Costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo in conformità a quanto disposto nel CSA.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento e sull'importo del Conto Finale, è operata, nell'ambito delle detrazioni, la trattenuta, in quota parte, di un importo pari al prodotto del rapporto fra importo del S.A.L. in questione e l'importo contrattuale moltiplicato per l'importo dell'Anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima Anticipazione contrattuale.

Dopo l'ultimazione dei lavori ed all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso collaudo, il responsabile unico del procedimento rilascia il documento di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il Certificato/Documento di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Il **pagamento della rata di saldo**, comprensiva delle ritenute di cui al comma 2, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del Codice dei Contratti nonché all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 5, del presente contratto (presentazione delle certificazioni di qualità e delle schede tecniche di conformità per tutti i prodotti forniti/istallati), e deve essere effettuato entro **60 giorni** dall'emissione del certificato di collaudo

provvisorio / certificato di regolare esecuzione. Per il pagamento della rata di saldo non si applica la Verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori di che trattasi (c.d. **DURC di Congruità**), fatte salve eventuali modifiche contrattuali che possono introdurre /configurare la tipologia dei lavori edili. In merito si rinvia a quanto specificato e dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il Pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

## **Art. 12 - Revisione dei prezzi**

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

Al presente contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, con Legge 28 marzo 2022, n.25. in particolare si evidenzia che:

a) Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo.

b) In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'Art.29, comma 7, del citato D.L. 27/01/2022 n.4 convertito con Legge n.25/2022;

c) La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

d) A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

e) Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

f) Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

g) Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta

i) La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti e dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

#### **Art. 13 Cessione del contratto e cessione dei crediti**

La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'Art.29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 14 - Variazione/Modifica dei lavori e del corrispettivo**

Si rinvia all'art. 34 e 35 del capitolato speciale di appalto.

#### **Art. 15 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione – consegna anticipata dell'opera**

Il Certificato di regolare esecuzione, da approvare da parte della stazione appaltante e quale certificato di collaudo, sarà emesso entro 3 (TRE) mesi dall'ultimazione dei lavori e comunque va prodotto entro il 30/09/2023, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di collaudo / certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi dell'Art. 230 del D.P.R. 207/2010 così come applicabile ai sensi delle norme transitorie del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 16 - Modalità di soluzione delle controversie**

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

Qualora non si stipuli l'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie è demandata al Foro esclusivo di Pesaro.

#### **Art. 17 - Risoluzione e recesso del contratto**

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;

Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

E' altresì fatto salvo il diritto di recesso del Comune di Fano, ai sensi degli artt.1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati dal Capitolato Speciale d'Appalto, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Art. 18 - Gestione dei sinistri**

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 19 – Subappalto**

I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, l'autorizzazione al subappalto è soggetta alle seguenti prescrizioni.



Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) in caso inadempimento da parte dell'affidatario;
- b) su richiesta del Subappaltatore/cottimista/Subaffidatario;

Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Per tutto quanto qui non espressamente richiamato si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 20 - Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, ha prestato, all'atto della consegna dei lavori in via d'urgenza, cauzione definitiva dell'importo di € 38.403,00 (euro trentottomilaquattrocentotre virgola zero centesimi), mediante polizza fidejussoria n. VH033920/DE della Società VHV Versicherung Agenzia VHV Allgemeine Versicherung AG – emessa in formato digitale in data 28 dicembre 2022, conservata agli atti dell'ufficio Lavori Pubblici.

La cauzione dovrà permanere sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 103, c. 5, del D.Lg. 50/2016.

Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato dell'IVA e maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Si autorizza l'Appaltatore allo svincolo della cauzione provvisoria presentata telematicamente dell'importo di € 5.726,38 (euro cinquemilasettecentoventisei virgola trentotto centesimi), dando atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, si rilascia ampia e liberatoria quietanza.

**Art. 21 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi**

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice ha stipulato una polizza assicurativa CAR che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori.

L'appaltatore ai sensi del sopra richiamato art 103, comma 7 del Codice dei Contratti, ed ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero ITPKNQ49756 emessa in data 28/12/2022 rilasciata dalla società "Chubb European Group SE", Intermediario Olimpia Managing General Agent srl - OLIM0010, per l'importo complessivo di € 461.565,24, anch'essa conservata agli atti dell'ufficio dei Lavori Pubblici, che alla sezione B "Massimale R.C.T. riporta la somma assicurata pari ad € 1.000.000,00.

**Art. 22 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici**

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente [www.comune.fano.ps.it](http://www.comune.fano.ps.it) – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

**Art. 23 - Assenza di condizioni ostative alla stipula**

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

**Art. 24 - Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare l'indicazione del CUP E37H21010420004 - CIG n. 9506844FD6. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s. m. e i. L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari opera anche nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullità assoluta del contratto. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 25 – Ulteriori Adempimenti in materia antimafia a seguito del Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura**

L'Appaltatore, che ne è a conoscenza, si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici, ad appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e il Comune di Fano in data 10 marzo 2020 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti per la parte relativa agli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore. L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle attività di cui all'art.1, comma 53, della L. 190/2012, così come modificate, da ultimo, dall'art.4 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40.

**Art. 26 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

1. L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi relative alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68.

**Art. 27 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR**

*Clausola relativa alle previsioni di cui 'art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.*

I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi

nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'Appaltatore ha trasmesso alla stazione appaltante, prima della stipula del presente atto, la *Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*, la quale fa parte integrante del presente contratto depositato agli atti dell'ufficio.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso

dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle penali previste dal presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, in caso di necessità di nuove assunzioni durante l'esecuzione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Tale obbligo deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo. (Per il calcolo delle quote si fa riferimento a quanto previsto nelle linee guida di cui al DPCM del 7/12/2021 Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC).

Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile (con età inferiore ai 36 anni) e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'appaltatore ai sensi dell'art. 47, co. 3 del D.L. 77/2021 – ha dichiarato di rientrare nel novero degli operatori economici tenuti alla redazione della



relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e, pertanto, **si impegna**, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a:

- consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il mancato rispetto di detto impegno, in conformità ai disposti dell'art. 47 comma 6 del citato Decreto, comporta l'applicazione di penali di cui al presente contratto e capitolato speciale di appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, **per un periodo di dodici mesi**, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

#### **Art. 28 – Clausola sociale**

L'Appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia ammortizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

### **Art. 29 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto**

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

### **Art. 30 - Normative di riferimento e richiami di Legge – Rinvii di Legge e precisazioni**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145.

Si fa infine riferimento e si rimanda al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC).

### **Art. 31 - Clausola risolutiva espressa**

Il Comune di Fano potrà risolvere il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, successivamente alla stipula del presente contratto,

pervenga una comunicazione ovvero una informazione interdittiva ovvero la cancellazione dalle white list per il verificarsi dei relativi presupposti.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

### **Art. 32 – Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti

l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

### **Art. 33 – Spese contrattuali**

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

### **Art. 34 – Disposizioni di carattere fiscale**

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- De Masi s.r.l. - P.Iva n. 00792700627;
- Comune di Fano - n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

- Art. 6 Termini di esecuzione – penali – penali per inadempimenti relativi a PNRR;
- Art. 9 Oneri a carico dell'Appaltatore;

- Art. 11 Contabilità dei lavori e pagamenti;
- Art. 12 Revisione dei Prezzi;
- Art. 13 Cessione del contratto e cessione dei crediti;
- Art. 16 Modalità di soluzione delle controversie;
- Art. 17 Risoluzione e recesso del contratto;
- Art. 19 Subappalto;
- Art. 24 Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 27 Adempimenti contrattuali specifici PNRR;
- Art. 28 Clausola sociale;
- Art. 31 Clausola risolutiva espressa;
- Art. 32 Trattamento dati personali;
- Art. 33 Spese contrattuali;
- Art. 34 Disposizioni di carattere fiscale;

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 37 pagine intere e cinque righe della trentottesima pagina a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013).

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato

Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO

LA DITTA

dott. ing. Federico Fabbri

sig. Gianluca De Masi

Il Segretario Generale dott. Stefano Morganti

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

*Estremi registrazione n. 2525 Serie 1T del 3 maggio 2023 € 245,00*